

Comune di Mollia
Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARMELLINO dott.ssa MARILENA - Sindaco	Sì
2. FERRO LUCIANO - Vice Sindaco	Sì
3. SCARONE SARA - Consigliere	Sì
4. SPINA MARCO - Consigliere	Sì
5. DEMARCHI SILVANO - Consigliere	Sì
6. GUALA GRAZIELLA - Consigliere	Sì
7. LACERENZA MASSIMO - Consigliere	Sì
8. ZANINO ANDREA - Consigliere	Sì
9. CARNAGHI DARIO ANDREA - Consigliere	No
10. TERAZZI CESARE - Consigliere	No
11. TERAZZI ALBERTO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DURIO dott.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora CARMELLINO dott.ssa MARILENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato Atto che le aliquote IMU ora in vigore sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 10.07.2020 e successivamente riconfermate per l'anno 2021 con deliberazione C.C. 5 del 31.03.2021 e per l'anno 2022 con deliberazione di C.C. n. 2 del 26.03.2022;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il

prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Rilevato nel dettaglio che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, (G.U. n. 146 del 24.06.2008) adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato altresì, che il comma 747, dell'art. 1 della Legge n.160/2019 conferma le seguenti riduzioni al 50% della base imponibile, già prevista in regime di IUC:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L' inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che

attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

- Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. (Escluso A/1, A/8, A/9). IL beneficio di cui alla presente si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1 comma,741 lettera c), punto 6) della Legge 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1.Di riconfermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquote IMU a decorrere dal 01.01.2023</i>
Abitazione principale classificate nelle cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	4,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della cat. D/10	10,60 per mille
Aree fabbricabili	come da delibera G.C. n. 29 del 21/09/2012: Valore € 60,00/mq Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto e/o completamento; Valore € 40,00/mq Aree a destinazione produttiva, artigianale e comunque diversa dal residenziale, che consenta interventi di completamento e/o nuovo impianto.
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>beni merce</i>)	2,5 per mille
Terreni a destinazione agricola	ESENZIONE COMUNE MONTANO
Fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	10,60 per mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023 e sostituisce la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 10.07.2020 ad oggetto "Approvazione delle aliquote imu per l'anno 2020;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco;

Rilevato che è corredata dal parere favorevole di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di fare propria ad ogni effetto di legge, la sopra riportata proposta di deliberazione che si intende di seguito integralmente riportata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
CARMELLINO dott.ssa MARILENA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
DURIO dott.ssa Carmen